REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'appello di Venezia

quarta sezione civile

473/2022 RG.

La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Giovanna Sanfratello – consigliere

Gianluca Bordon – consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa promossa da

Parte_1 (*P.IVA_1* , *[...]*

Parte_2 [redacted] con l'avv. [redacted]

contro

Controparte_1 (*P.IVA_2*), con l'avv. [redacted]

Controparte_2 (*C.F._1*) con l'avv. [redacted]

oggetto: responsabilità del produttore;

causa trattenuta in decisione sulle conclusioni:

per la parte appellante *Parte_1* e *Parte_2*

voglia la Corte d'Appello di Venezia, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza n. 340/2022 del Tribunale di Vicenza e in riforma della medesima, così giudicare: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità dal lato passivo di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Parte_1 e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio e comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti; dichiarare l'intervenuta decadenza dell Parte_3 e della Sig.ra CP_2 dal diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 126 Codice del Consumo e per l'effetto respingere le domande proposte nei confronti di Parte_1 e Parte_2 ; nel merito comunque respingere tutte le domande svolte nei confronti di Parte_1 e Parte_2 , poiché infondate in fatto e diritto e non provate; in subordine, ripartire la responsabilità tra Parte_3 e Parte_2 (e [...] Parte_1 in denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva) in proporzione ai rispettivi apporti causali e, per l'effetto, ridurre la quota attribuita a Parte_2 (e/o Parte_1 fermo ed espressamente riservato il diritto di Parte_2 e/o Parte_1 di agire in regresso contro l Parte_3 per quanto dall'una dall'altra o da entrambe pagato alla Sig.ra CP_2 ; in via istruttoria disporsi consulenza tecnica d'ufficio, con il medesimo quesito di cui al procedimento R.G. 2160/2020, con nomina di altro e diverso collegio peritale; in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite dei due gradi di giudizio e delle spese di CTU, per entrambe le appellanti (o dell'una o dell'altra);

per la parte appellata CP_1 : respingere l'appello perché infondato, in subordine si reitera la domanda di imputazione di responsabilità; spese rifuse;

Controparte_2 respingere l'appello per i motivi in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Vicenza

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

4.2.2022. Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, con distrazione delle spese legali a favore dei difensori.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza del 4.2.2022 il tribunale di Vicenza ha così deciso: «*1) accertata la concorrente responsabilità della convenuta-resistente* CP_1 *e delle terze chiamate* Parte_2 *(già* Controparte_3 *e* Parte_1 *nella causazione dell'infezione da Mycobacterium Chimaera subita dalla ricorrente* Controparte_2 *, le condanna, in solido tra di loro, (e per i rapporti interni al 50% a carico della convenuta-resistente, per il restante 50% a carico delle terze chiamate) a risarcire alla ricorrente tutti i danni cagionatile, liquidati in € 6.668,08 per danni patrimoniali ed € 475.549,50 per danni non patrimoniali, somma da devalutarsi al momento del fatto, ridurre degli acconti eventualmente ricevuti, pure devalutati alla data del fatto, e successivamente aumentare della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, e successivamente aumentare degli interessi legali sino al saldo effettivo; 2) condanna la convenuta resistente* CP_1 *e delle terze chiamate* Parte_2 [...] *(già* Controparte_3 *e* Parte_1 *in solido tra di loro (e per i rapporti interni al 50% a carico della convenuta-resistente, per il restante 50% a carico delle terze chiamate) a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.102,00 per spese ed € 25.301,50 per compensi professionali oltre al 15 % ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge;3) rigetta le domande di* CP_1 *contro* Controparte_4 *e* CP_5

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

Controparte_6 *; 4) compensa le spese tra* CP_1 *contro* Controparte_4 *e* [...] Controparte_7 ».

2. Il tribunale ha osservato che: Controparte_2 ha agìto contro l CP_1 e la di lei assicuratrice [...] Controparte_7 , chiedendo, sulla base della consulenza svolta nel procedimento ex art. 696-*bis* cpc n. 2160/2020 RG, il risarcimento dei danni derivati dall'infezione nosocomiale contratta presso [redacted] di Vicenza.
3. In data 12.5.2015 la paziente è stata sottoposta a intervento presso il reparto di Cardiochirurgia [redacted] di Vicenza per sostituire la valvola aortica con protesi biologica e l'aorta ascendente con protesi vascolare per dissecazione acuta tipo A dello stesso vaso.
4. L'infezione è stata provocata dalla contaminazione del dispositivo di raffreddamento/riscaldamento del sangue prodotto dalla ditta Pt_1 [...] ovvero la cosiddetta macchina cuore-polmoni, che con la circolazione extra-corporea del sangue rende possibile eseguire interventi chirurgici a cuore aperto.
5. La CTU è stata svolta dai dott. Persona_1 e Persona_2 nel contraddittorio, oltre che dei convenuti CP_1 e [...] Controparte_7 , anche di [...] Parte_2 già Controparte_3 , Parte_1 [...] e Controparte_4 chiamate in causa dall CP_1 .
6. Si tratta quindi di danno da infezione contratta presso [redacted] di Vicenza, a causa di apparecchiature in uso nello stesso, fornite dalle terze chiamate. In particolare, il prodotto di Parte_4 va considerato difettoso o perché contaminato in origine, o in ogni caso perché non sono state fornite adeguate istruzioni e avvertenze per il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

suo uso e manutenzione, con conseguente responsabilità di produttore e manutentore nei confronti della paziente danneggiata dall'infezione derivante dal macchinario utilizzato dall'ente ospedaliero, il quale risponde del fatto a titolo contrattuale.

7. Va invece esclusa la responsabilità di *CP_4* che ha avuto il ruolo di venditore dei macchinari prodotti da *Parte_5*, visto che ai sensi dell'art. 116 D Lvo 2006/2005, il fornitore è responsabile solo se il produttore non è individuato.
8. Applicando i parametri desumibili dalle tabelle risarcitorie del tribunale di Milano, il danno biologico permanente stimato dai consulenti nel 66-67% va liquidato in base all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione (anni 81) e considerata la sofferenza medio-elevata attestata dalla CTU, in € 454.903,50, cui si aggiungono per invalidità temporanea € 20.646,00, per un totale di € 475.549,50.
9. La convenuta *CP_1* ha chiamato in causa anche la propria assicuratrice della responsabilità civile *[...] Controparte_7*, che va estromessa per l'inoperatività della polizza *CP_5* n. *NumeroDiPolizza_1* stante la previsione contrattuale di una S.I.R. pari a € 500.000,00 e di una franchigia di € 500.000,00
10. Con atto di citazione del 14.3.2022 *Parte_1* e *[...] Parte_2* hanno proposto appello evocando in giudizio *Controparte_2* e l *Controparte_1* deducendo i seguenti motivi: I) vizio di extrapetizione per errata automatica estensione della domanda della sig.ra *CP_2* nei confronti delle terze chiamate *Pt_2* e *Pt_1*; II) omessa pronunzia sull'eccezione di difetto di legittimazione di/titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo a *Pt_1*; III) erronea statuizione sulla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

responsabilità di *Pt_1*, assenza di responsabilità in capo a *Pt_1*; IV) violazione ed errata applicazione della normativa in materia di responsabilità del produttore e omessa considerazione di fatti decisivi. In particolare: omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza; errata pronuncia sulla sussistenza di difetto del prodotto e sul nesso causale e assenza di prova; comunque, interruzione del nesso causale. Insussistenza di responsabilità aquiliana. Omessa pronuncia sulla causa di esclusione di responsabilità ex art. 18, lett. e, codice del consumo; V) errato riparto della responsabilità tra ospedale e *Pt_2* e *Pt_1*; VI) errata quantificazione del danno biologico.

11. Per quanto nelle premesse di citazione l'appellante abbia menzionato anche *Controparte_8*, *[...] CP_4* e *Controparte_9 [...]* quali parti del procedimento di primo grado, non le ha evocate in giudizio, né ha rassegnato conclusioni contro le medesime.

12. Comunque, la citazione risulta notificata il 9.3.2022 a *[...] CP_4 P.IVA_3*),con sede in Padova, *Indirizzo_1*, presso l'Avv. [redacted] (*C.F._2* all'indirizzo di posta elettronica *Email_1* estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), *Controparte_9 [...]*, con sede in Milano (*CA_1*), *Indirizzo_2*, iscritta al REA n. [redacted] CCIAA Milano (*P.IVA_4*) presso l'avv. [redacted] (*C.F._3*) all'indirizzo di posta elettronica *Email_2* estratto dall'indice

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) che però non si sono costituite.

13. L *Pt_3* si è costituita con comparsa del 24.5.2022, e *CP_2* *[...]* il 18.5.2022, resistendo al gravame.

14. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.

15. Osserva la Corte. Col primo motivo parte appellante lamenta vizio di extrapetizione per l'automatica estensione contro le terze chiamate *Pt_2* e *Pt_1* della domanda proposta dalla *CP_2* : la tesi d'appello sostiene che quest'ultima non ha svolto domanda nei confronti di *Pt_2* e *Pt_1* , la cui condanna in solido con l'ospedale al risarcimento dei danni non trova corrispondenza con il *petitum* della domanda principale, che la ricorrente ha rivolto solo contro l'ospedale.

16. Il motivo è infondato, poiché nella comparsa di costituzione l ha chiesto sia la chiamata in manleva, sia l'imputazione di «*qualsivoglia profilo di responsabilità*» per quanto occorso alla *Per_3* in capo alle terze chiamate *Pt_2* *Pt_1* *Parte_1* , e *CP_4* così facendo, ha dedotto due cose ben diverse, la prima fondata sulla garanzia del produttore, la seconda finalizzata a individuare il vero responsabile del danno, e in questo caso la domanda attorea si estende automaticamente al terzo (Cass. 516/2020, 15232/2021).

17. Quanto al difetto di legittimazione passiva, la sola *Parte_1* lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione, sostenendo di non essere né produttore, né fornitore, né manutentore. Tuttavia, ammette di aver eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'ospedale negli anni 2014, 2015 e 2016 (vd. comparsa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

conclusionale p. 8), salvo ridimensionare la portata di detta attività, nel senso che «...*non può in alcun modo sostituire l'attività di manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua che, conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU 2014) del Dispositivo* [redacted] *le strutture ospedaliere devono effettuare ogni tre mesi*». Da questa difesa, secondo la Corte, si ricavano elementi sufficienti per concludere che anche *Pt_1* fosse coinvolta nella manutenzione della macchina, quanto meno nei termini di cui si dirà *infra*.

18. Nel merito, si tratta di danni da infezione contratta in [redacted] a Vicenza durante l'intervento cardiochirurgico del 12.5.2015, provocata dal *mycobacterium chimaera*, germe ubiquitario in grado di provocare infezioni associate a interventi di cardiochirurgia a cuore aperto con esposizione ai generatori termici in sala operatoria, correlata con l'impiego dell'apparecchiatura per eseguire la circolazione extracorporea con pompa [redacted] della *Parte_4* .

19. Il prodotto di *Parte_4* , secondo la consulenza, va considerato difettoso perché contaminato in origine, o comunque in ogni caso perché non sono state fornite adeguate istruzioni e avvertenze per il suo uso e manutenzione.

20. Per l'intervento del 12.5.2015 è stato necessario impiegare questa apparecchiatura per eseguire la circolazione extracorporea (CEC), seguendo una procedura consolidata, che prevede l'unità di riscaldamento/raffreddamento (Heater Cooler Unit – HCU), ovvero dispositivi medici utilizzati durante interventi di cardiochirurgia toracica in cui il riscaldamento/raffreddamento del paziente risulta parte della procedura chirurgica.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

21. Inoltre, secondo punto rilevante, «*il microrganismo responsabile dell'infezione disseminata in oggetto (isolato su sangue, escreato, feci) si è dimostrato essere il Mycobacterium Chimaera...la contaminazione può verificarsi in qualunque momento, sia nel sito produttivo, sia in ospedale. Solamente una corretta e regolare procedura di decontaminazione può ridurre al minimo la possibilità di contaminazione, a patto che lo strumento a quel punto non sia già contaminato*» (CTU p. 37).
22. Vi è poi un lungo periodo di incubazione dopo l'esposizione al *mycobacterium chimaera*, che riconosce una mediana di 17 mesi (range 3-72 mesi); inoltre, i sintomi iniziali sono generalmente aspecifici e comprendono affaticamento, febbricola e dimagrimento involontario e non esiste una terapia specifica protocollata e il tasso di mortalità è pari a circa il 50%.
23. Quindi, dalla documentazione esaminata si può affermare con elevata probabilità (non potendosi indicare la certezza sulla scorta della documentazione a disposizione e comunque in simili fattispecie patologiche) che l'infezione da micobatteriosi fu contratta da *[...]* *CP_2* nel corso dell'intervento chirurgico espletato il 12.5.2015: su queste premesse, si ritiene dimostrato il nesso di causalità, nel senso che l'infezione è derivata dall'impiego del citato macchinario.
24. La conclusione è ribadita dalla CTU, secondo cui la contaminazione risulta sostanzialmente elettiva per il modello di macchina da circolazione extracorporea fornita da *Parte_4* anche alla *Pt_6* *Controparte_10* di Vicenza (p. 47); la disinfezione annuale da parte di *Parte_1* è stata effettuata e in particolare, l'ultima, prima dei fatti in discussione, il 12.2.2015, ovvero tre mesi esatti prima

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

dell'intervento cardiochirurgico cui fu sottoposta la CP_2 (p. 48).

25. Per quanto attiene alla responsabilità del produttore, parte appellante lamenta l'errata applicazione della normativa in materia, e denuncia la decadenza dalla garanzia: «*l'art. 126 del Codice del Consumo stabilisce che il diritto al risarcimento dei danni da prodotto difettoso si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importare nell'Unione europea ha messo in circolazione il prodotto. Rispetto ai due dispositivi di cui sopra, dunque, la data di chiamata in causa di* Pt_1 *e* Pt_2 *(rispettivamente, 6.6.2020 e 16.7.2020) non vale a escludere la decadenza ex art. 126 del Codice del Consumo che, per i dispositivi* [redacted] *collaudati nel 2004 e nel 2009, si è verificata 16 e 11 anni prima della chiamata in causa di* Pt_2 *nel Procedimento per ATP*».

26. In realtà, la domanda di risarcimento del danno è stata proposta dall Contr non solo in termini di manleva, ma anche a titolo aquiliano, laddove sostiene che è stato interrotto il nesso di causa tra l'operato dei sanitari e danni subiti dalla CP_2, poiché l'infezione e i postumi sono ascrivibili esclusivamente a causa esterna, ovvero a un atto del produttore della macchina cuore-polmoni; e di conseguenza l Contr conclude chiedendo di: «*imputarsi, per i motivi esposti in narrativa, qualsivoglia profilo di responsabilità per quanto occorso alla sig.ra* Per_3 *in capo ai terzi chiamati...condannarsi i terzi chiamati a pagare direttamente alla ricorrente...*» (p. 20 della memoria 28.5.2021).

27. Pertanto, la decadenza ex art. 126 del codice del consumo è insussistente, poiché sotto il profilo in esame la pretesa riguarda non il rapporto fra consumatore e produttore, ma direttamente il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

responsabile dell'illecito, il quale ha immesso sul mercato una macchina non completamente sicura.

28. Quanto al difetto di informazione all la CTU sottolinea che «*Food and Drug Administration, nella seconda metà del 2015, ha evidenziato che le istruzioni fornite dalla Azienda produttrice per l'uso e la disinfezione dell'apparecchiatura per la circolazione extracorporea fornita dalla* *Parte_1* *erano insufficienti. Le nuove raccomandazioni nelle procedure di disinfezione fornite da* *Pt_2* *nel settembre 2014, infatti, non hanno avuto successo nell'eliminare il rischio di contaminazione da parte del* *CP_11* » (p. 49); tant'è vero che solo in seguito *Pt_2* implementò una modifica del macchinario con l'installazione di una sigillatura interna e un sistema di vuoto sui modelli nel 2017, ma i dati di sicurezza relativi a questa modifica non sono stati al momento pubblicati (p. 49).

29. Sia i consulenti, sia il tribunale hanno addebitato a *CP_12* anche l'insufficiente informativa circa la sterilizzazione del macchinario: questo aspetto è stato trattato dall *Pt_7* vd. memoria 28.5.2021 p. 13: «*all'epoca dei fatti non vi era percezione alcuna da parte della dirigenza e degli operatori sanitari dell'Azienda che l'apparecchiatura per la circolazione extra corporea* [redacted] *fornita da* *Parte_4* *potesse in qualche modo risultare perniciosa alla salute né la ditta medesima ha posto in essere le dovute precauzioni per informare l'Azienda dei rischi connessi al suo utilizzo*»; sia dalla CTU p. 45: «*quando la paziente ha manifestato i primi segni/sintomi di infezione da Mycobacterium chimaera (giugno 2017), sia il Ministero* *CP_13* *sia* *Pt_1* *e* *CP_14* *avevano in diversi momenti già pubblicato e trasmesso ripetuti avvisi di sicurezza sul campo aggiornati sui rischi da micobatteri in*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

cardiochirurgia, disinfezione e pulizia dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento, contenenti le raccomandazioni da seguire».

30. La donna è stata operata il 12.5.2015, e il CTU riporta due soli avvisi anteriori (14.7.2014, 6.2.2015), mentre tutti gli altri sono successivi (3.6.2015, 9.12.2015, 15.6.2016, 21.6.2016, 1.7.2016, 8.7.2016, 11.11.2016, 14.12.2016, 16.12.2016, 5.5.2017): spettava dunque all'appellante dimostrare in modo rigoroso di aver avvertito l *CP_1* 8 sul rischio dell'infezione che poteva verificarsi in concreto dall'impiego della macchina: in proposito sono richiamani l'allegato tecnico (paragrafi I, III e IV), le istruzioni fornite con il dispositivo [redacted] (aggiornate al 23.5.2014) e la comunicazione datata 14.7.2014, trasmessa all'ospedale il 30.7.2014 e pubblicata sul sito del Ministero della Salute il 6.2.2015 (prima dell'intervento di cui è causa) informavano esaustivamente le strutture sanitarie dei rischi di possibile contaminazione e infezione.

[...]

31. Si tratta del doc. 6, che effettivamente avverte [redacted] di Vicenza circa i rischi di infezione del tipo in discussione; documento replicato dal n. 7, delibera della giunta regionale del Veneto, che aggiorna le linee guida sempre *in subiecta materia*.

32. Tuttavia non si può dire che il reparto di cardiochirurgia sapesse sin dal 30.7.2024 (data della mail che ha trasmesso le informazioni importanti) che occorreva adottare le precauzioni ivi indicate, perché il rischio di infezione era ben più che concreto: il doc. 6 infatti è una mail che figura indirizzata a *CP_10* di Vicenza, quando avrebbe dovuto essere indirizzata all'amministrazione ospedaliera; non v'è alcuna certezza sulla persona che possa averla esaminata, e oltre tutto l'allegato con le informazioni importanti sui rischi da

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

microbatteri in cardiochirurgia e la disinfezione e pulizia dei generatori *Pt_1* doveva essere restituito a *Pt_1* compilato in più punti rilevanti con data, qualifica e firma del ricevente (p. 9), in modo da essere sicuri sull'esito della comunicazione: ma il documento prodotto è privo di questi elementi indispensabili.

33. D'altro canto, a riprova che fosse necessaria una modifica tecnica del tipo sopra ricordato, gli ausiliari affermano che «*è molto probabile che un'attenta procedura di disinfezione da parte dell'* *[...]* *CP_15* *(non si sa se espletata o meno), non avrebbe comunque evitato l'infezione in analisi da micobatteri*»: ovviamente, si tratta di un giudizio di mera probabilità, che per come è formulato non consente di elidere del tutto la responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria.

34. In conclusione, per le indicate ragioni la Corte interpreta la fattispecie controversa nella medesima direzione del tribunale, nel senso che debba essere affermata la concorrente e paritaria responsabilità dell *Controparte_1* e delle terze chiamate *Parte_2* e *Parte_1* nella causazione dell'infezione da Mycobacterium Chimaera.

35. Corretta è la quantificazione del danno biologico temporaneo: parte appellante lamenta che il tribunale lo abbia quantificato in € 20.646,00 partendo dal valore medio di € 124,00 al posto di fermarsi sul minimo tabellare di € 99,00. Il motivo è infondato, poiché è evidente che la fattispecie concreta presenta aspetti peculiari, ben illustrati dalla CTU, la quale ha esposto in dettaglio la lunga trafila che la paziente ha dovuto sostenere dal 2015 in poi (pagg. 9–27), descrivendola come una «*lunga e travagliata vicenda clinica*» (p.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

35), che a parere della Corte giustifica l'aumento riconosciuto dal primo giudice.

36. Non sussiste la causa di esclusione di responsabilità ex art. 18, lett. e, codice del consumo: parte appellante contesta al tribunale di aver del tutto ignorato lo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nel momento in cui il prodotto è stato immesso in commercio, le quali ben avrebbero giustificato una esclusione della responsabilità sensi dell'art. 118, lett. e) del codice del consumo.

37. L'argomento non appare condivisibile, perché come si è detto la responsabilità di *CP_12* è aquiliana, e dunque non rileva il momento in cui il prodotto fu immesso in commercio, quanto piuttosto la condotta illecita che va collocata nel periodo da luglio 2014 in avanti, quando si è avuta la percezione del rischio, come dimostrano proprio i numerosi avvertimenti sulla necessità di effettuare la sterilizzazione.

38. Al rigetto dell'appello consegue che le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).

39. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1–*quater* dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.

40. La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «*gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*» (art. 9–*octies* DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059

la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna *Parte_1* e *Parte_2* in solido a rifondere le spese liquidate in € 25.000,00 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) a favore di ciascuna parte separatamente costituita, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.

Venezia, 14.6.2023.

Il Presidente

Marco Campagnolo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-059